



CITTA' DI GIOVINAZZO

Piazza Vittorio Emanuele II, n. 64 – 70054 Giovinazzo

Ordinanza n. 40

Prot. n. _____

Giovinazzo 6 AGO. 2021

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente. Disposizioni urgenti per le emissioni sonore dei pubblici esercizi e degli eventi pubblici nel periodo 6 agosto - 5 settembre 2021

IL SINDACO

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 04.05.2018 con la quale è stato approvato il Piano di zonizzazione acustica di territorio comunale redatto ai sensi della legge 26.10.1995, n. 447 e della Legge Regionale n. 3 del 12.02.2002;

Tenuto conto della vocazione turistica del territorio comunale e della necessità di rendere compatibili le esigenze di natura abitativa e di soggiorno con quelle delle attività economiche e lavorative.

Vista la Legge Regionale 12 febbraio 2002, n. 3 che all'art 16 comma 3 recita "Il Comune interessato può, su richiesta scritta e motivata, per esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal comma 2, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo, sentita la AUSL competente"

Vista la precedente nota prot. n. 9771 del 11.06.2019 con la quale è stato chiesto al dirigente sisp nord della asl Bari di esprimere un parere di competenza;

Vista successiva nota prot. n. 10457 del 21.06.2019 a firma del Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica Sisp area Nord, avente ad oggetto: deroga emissioni sonore – comunicazione;

Accertato che la Legge 447/95 e la Legge Regionale 3/02 attribuiscono al Comune l'adozione di atti di regolamentazione per l'attuazione della disciplina statale e regionale, per la tutela dall'inquinamento acustico;

Considerato che la legge 447/95 consente di rilasciare autorizzazioni, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3 della predetta legge, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso;

Richiamato l'art. 4 del DPR 19/10/2011, n 227 "Semplificazione della documentazione di impatto acustico" che prevede l'obbligo della documentazione di impatto acustico (ex art. 8, commi 2, 3 e 4, L. 447/95), redatta da tecnico abilitato e iscritto all'Albo dei tecnici fonometrici, per gli esercizi di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre e stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora, ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.;

Visto il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773

Visto il Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 06.05.1940 n. 635;

Visto la Legge n. 287 del 25.08.1991;

Vista la legge n. 447 del 26.10.1995;

Visti i D.P.C.M. 1 marzo 1991 - D.P.C.M. 14.11.1997 e D.P.C.M. 16.04.1999 N. 215;

Vista la Legge Regione Puglia n. 3 del 12.02.2002;

Visto l'art. 50 del D.Igs 267/2000;

ORDINA



ai titolari dei pubblici esercizi ed ai responsabili delle varie manifestazioni o eventi, ove utilizzino impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, di osservare le seguenti prescrizioni:

- a) E' fatto obbligo di predisporre la documentazione di impatto acustico (ex art. 8, commi 2, 3, 3 bis e 4, L. 447/95), redatta da tecnico abilitato e iscritto all'Albo dei tecnici fonometrici, per gli esercizi di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali restando ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2;
- b) I valori massimi di emissione sono quelli prescritti dalla Legge Regionale 12 febbraio 2002, N. 3 "Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico". Per le aree di intensa attività umana — classe IV, le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato sulla facciata dell'edificio più esposto, non possono superare nelle ore notturne i 55 dB(A) a condizione che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo.
- c) La diffusione della musica nei pubblici esercizi e per manifestazioni, dovrà cessare alle **ore 01,00 nel periodo che intercorre dal 06/08/2021 al 05/09/2021.**

STABILISCE

- a) Il titolare/responsabile di un esercizio/evento che protrae l'orario di emissioni sonore oltre le 01.00 e/o oltre i periodi consentiti dalla presente ordinanza (pur in presenza di autorizzazione) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 20.000,00 (art. 10, comma 3, della legge 447/1995);
- b) Il mancato rispetto dei valori limite di emissione dovrà essere accertato da tecnici abilitati dell'ARPA Puglia, su richiesta degli organi di vigilanza, qualora pervengano esposti da una pluralità di soggetti che denunciino emissioni sonore eccedenti i limiti indicati dal presente provvedimento. Qualora le emissioni sonore siano di entità tale da arrecare turbativa a una pluralità di persone residenti nelle immediate vicinanze del pubblico esercizio, sussistendone i presupposti, sarà applicabile dagli organi di vigilanza la violazione prescritta dalla vigente normativa.
- c) Ove si accerti il superamento dei limiti di emissione acustica, ovvero si concreti il disturbo alla quiete pubblica, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali prescritte dalla legge, con apposita ordinanza sindacale ex art. 9 della L. 447/95, sarà disposto il divieto di far uso degli impianti di diffusione sonora fino all'adozione delle misure necessarie per contenere le emissioni entro i limiti consentiti. Reiterate violazioni della presente ordinanza comportano un abuso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pubblico esercizio con la conseguente applicazione dei provvedimenti sanzionatori prescritti dall'art. 10 del T.U.L.P.S..

Sono incaricati della sorveglianza e attuazione del presente provvedimento il S.I.P. dell'ASL /BA, l'ARPA Puglia, il Comando di Polizia Locale, il Comando Stazione dei Carabinieri e tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line e sul web istituzionale di questo Comune e la notifica via pec a:

- Comando Stazione Carabinieri;
- Comando Polizia Locale;
- S.I.P. dell'ASL /BA di Giovinazzo;
- ARPA Puglia;
- Associazione Ristoratori Albergatori e Commercianti di Giovinazzo;

avverte altresì

che a norma dell'art. 3 comma 4 Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza gli interessati potranno ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. Puglie; nei termini di 120 (centoventi) giorni potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità di cui alle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27/10/1993, pubblicato sulla G.U. n. 171 del 29/07/1993.



IL SINDACO

Tommaso DEPALMA